

N. R.G. 2 [REDACTED]



## TRIBUNALE DI CATANIA

TERZA SEZIONE CIVILE

nel procedimento instaurato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 702 bis c.p.c., iscritto al n. r.g.

[REDACTED]

**PROMOSSO DA**

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), domiciliato in [REDACTED]

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] giusta procura in atti.

**RICORRENTE**

**CONTRO**

**CONDOMINIO** [REDACTED] (C.F. [REDACTED])

**RESISTENTE CONTUMACE**

Il Giudice dott. Angelo Pappalardo, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.7.2017, ha pronunciato la seguente

### **ORDINANZA ex art. 702 ter c.p.c.**

In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia del resistente Condominio di [REDACTED] [REDACTED] regolarmente evocato in giudizio e non costituito.

Il ricorrente [REDACTED] premesso di essere creditore del Condominio resistente in virtù del decreto ingiuntivo n. 837/16 del 22.5.2016 (definitivamente esecutivo e già notificato



unitamente al precetto), ha chiesto la condanna di quest'ultimo, in persona dell'amministratore *pro tempore*, ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ. a comunicare le generalità complete dei condomini morosi, nonché la residenza e le somme dovute da ciascuno dei condomini stessi, oltre al risarcimento del danno. Il ricorrente ha infine chiesto la fissazione, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., della somma di denaro dovuta dal Condominio per l'eventuale ritardo.

Orbene, le domande della parte ricorrente sono in gran parte fondate e meritano accoglimento per quanto di ragione.

Va infatti osservato, in diritto, che il nuovo testo dell'art. 63, co.1 disp. att. c.c., prevede che l'amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. Il successivo secondo comma prevede inoltre che i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.

Nella fattispecie [REDACTED] [REDACTED] producendo copia del decreto ingiuntivo che ha condannato il Condominio di [REDACTED] in persona del suo amministratore *pro tempore*, al pagamento della complessiva somma di € 6.689,84, oltre interessi ed accessori, ha dimostrato documentalmente la propria qualità di creditore (avendo percepito solo un acconto). Parimenti dovute devono presumersi le successive spese di precetto. E' stata inoltre prodotta la comunicazione via pec inoltrata il 15.12.2016, indirizzata all'amministratore *pro tempore* del Condominio, con la quale parte ricorrente ha chiesto i dati dei condomini morosi già in via stragiudiziale.

Rimanendo contumace nel presente giudizio, il condominio non ha dimostrato di avere provveduto alla suddetta doverosa comunicazione dei dati.



Non fondata è invece la richiesta di risarcimento del danno. Le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono infatti essere limitate alla prospettazione della condotta inadempiente della controparte, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta. Deve peraltro escludersi che il danno conseguente alla temporanea impossibilità di agire in sede esecutiva possa essere ritenuto presuntivamente sussistente, dovendo esso essere ordinariamente dimostrato nella sua sussistenza e nel suo nesso eziologico.

Sussistono invece i presupposti di cui all'art. 614 bis c.p.c., trattandosi di rimedio inizialmente previsto proprio con riferimento a prestazioni infungibili quale quella per cui è causa, al fine di assicurare l'effettività delle pronunce di condanna mediante uno strumento di coazione indiretta, ed oggi riferibile a qualunque tipo di pronuncia di condanna diversa dal pagamento di somme di denaro.

Nel caso di specie, tenuto anche conto della entità del ritardo nella comunicazione dei dati dei condomini morosi (prima e dopo l'introduzione del giudizio), risulta non manifestamente iniquo fissare, per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del presente provvedimento, il pagamento di una somma di denaro che, tenuto conto del valore della controversia (relativamente modesto), della natura della prestazione e del danno prevedibile, si determina in euro 40,00 al giorno. D'altra parte in mancanza della comunicazione dei dati dei condomini morosi, i creditori condominiali (come l'Aloisi) si trovano nell'impossibilità di agire esecutivamente per il recupero dei propri crediti (ai sensi del comma 2 dell'art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile), subendo un pregiudizio direttamente proporzionale all'entità del ritardo.

Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente.



**P.Q.M.**

Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento ex art 702 bis e ss. c.p.c. iscritto al n. 7014/2017 R.G.,

- 1) condanna parte resistente Condominio di Via Galliano 5, Catania, in persona del suo amministratore *pro-tempore*, a comunicare immediatamente al ricorrente Aloisi Antonino i dati completi dei condomini morosi (generalità, indirizzo e importo dovuto) nel versamento delle quote relative al credito del ricorrente, ovvero, qualora non si fosse deliberato in merito alle ragioni di credito della ricorrente, a comunicare l'anagrafe completa di tutti i condomini con indicazione delle quote millesimali e della morosità;
- 2) rigetta la domanda di risarcimento del danno;
- 3) fissa, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., in euro 40,00 la somma di denaro dovuta dal Condominio di Via Galliano 5, Catania, dalla data di notifica delle presente ordinanza e per ogni successivo giorno di ritardo nella comunicazioni dei dati dei condomini;
- 4) condanna il resistente Condominio di Via Galliano 5, Catania, al pagamento, in favore del ricorrente delle spese processuali, che liquida in euro 2.100,00 per compensi professionali, oltre euro 130,00 per spese vive, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, iva e c.p.a.

Si comunichi.

Catania, 17 luglio 2017

**II GIUDICE**

dott. Angelo Pappalardo



**DEPOSITATO TELEMATICAMENTE**

**EX ART. 15 D.M. 44/2011.**

